

# INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 38 04/11/2024



### **INDICE ARGOMENTI:**

- PAGAMENTO DEL SALDO FONDO DI SOLIDARIETÀ 2024.
- RIPARTO CONTRIBUTI UNIONI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE.
- RIPARTO FONDO ALUNNI CON DISABILITÀ ANNO 2024.
- PICCOLE OPERE: INSERIMENTO SU REGIS IDENTIFICATIVI DI PROGETTO (CUP).
- PICCOLE OPERE: TERMINE PER AGGIUDICAZIONE LAVORI.
- SCADENZA RENDICONTAZIONE SU TBEL EX ART.158 DEL D.LGS. N.267/2000.
- XVII DECRETO CORRETTIVO PRINCIPI CONTABILI 2' PARTE.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI SEZIONE "RICORDIAMO" SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"



#### IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili**, svolge anche i sottoelencati servizi:

- Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"
- Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)
- Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"
- Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici
- Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori

#### Inoltre:

- Area Riscossioni S.r.l. svolge il supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.I**. svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





# PAGAMENTO DEL SALDO FONDO DI SOLIDARIETÀ 2024.

La Direzione Centrale per la Finanza Locale ha provveduto in data 29 ottobre ad erogare il saldo del fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2024 (Comunicato del Ministero dell'Interno).

I mandati di pagamento emessi sono stati inviati all'Ufficio di controllo del MEF per l'inoltro alla Banca d'Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. L'erogazione ha riguardato 5469 Comuni per un totale erogato di €. 1.969.137.740,31.

Evidenziamo che il **pagamento è sospeso** (*ai sensi dell'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267*) per **i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)**, i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 nonché, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 26 novembre 2010, n.216, e del punto 4), ultimo capoverso, dell'accordo sancito in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali del 16 dicembre 2014, integrato dall'accordo del 23 novembre 2017 inadempienti al **questionario SOSE.** 

I pagamenti verranno periodicamente predisposti a favore degli enti che avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione.

# RIPARTO CONTRIBUTI UNIONI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE.

La Direzione Centrale per la finanza locale ha provveduto a **quantificare i contributi spettanti, per l'anno 2024, alle Unioni dei Comuni** (ai sensi del D.M. 1°settembre 2000, n.318 così come modificato e integrato dal D.M. 1°ottobre 2004) sulla base delle certificazioni telematiche acquisite.

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad oltre 5 milioni di euro e gli importi spettanti a ciascun Ente sono visualizzabili nei prospetti pubblicati sul sito della Finanza Locale – Comunicato del 29 ottobre 2024.

Per l'anno 2024 i già menzionati contributi sono stati assegnati:

- Alle Unioni dei Comuni e alle Comunità Montane delle Regioni che non hanno competenza in materia (28 Enti per complessivi euro 2.381.689,01)
- Alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane che svolgono in forma associata esclusivamente i servizi di competenza statale (108 Enti per un totale di euro 2.722.103,02).





# RIPARTO FONDO ALUNNI CON DISABILITÀ ANNO 2024.

Il Ministero delle disabilità ha pubblicato il decreto 9 settembre 2024 (sullo schema di decreto la Conferenza unificata aveva sancito intesa nella seduta del 25 luglio 2024) relativo al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024, contenente i criteri di riparto e le modalità per il monitoraggio, comprensivo dell'elenco dei Comuni, pari a 103 milioni, per potenziare il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

I Comuni beneficiari delle risorse dovranno **utilizzarle esclusivamente per l'assistenza agli alunni con disabilità**, con possibilità di trasferire i fondi a enti delegati o a forme associative per facilitare la gestione dei servizi.

Inoltre, il decreto prevede modalità specifiche di **monitoraggio**, obbligando i Comuni alla **compilazione di schede di rendicontazione** per garantire la trasparenza e l'efficacia dell'erogazione dei fondi, **con l'invio telematico delle schede a Sogei S.p.A.**, entro i termini previsti.

# PICCOLE OPERE: INSERIMENTO SU REGIS IDENTIFICATIVI DI PROGETTO (CUP).

Il **Decreto Omnibus** (*D.L.* 9/8/2024, *n.113* - articolo 10 bis, c. 2, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 143 del 7 ottobre 2024, ha modificato l'articolo 1, comma 31-bis, della L. 27/12/2019 n.160, stabilendo che i Comuni beneficiari dei contributi che ancora non hanno provveduto all'inserimento degli identificativi di progetto (CUP) all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione (ReGiS), sono tenuti ad inserirlo, per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 30 novembre 2024. Si ricorda il mancato rispetto del suindicato termine comporta, nei confronti degli enti inadempienti, la revoca dei contributi.





#### PICCOLE OPERE: TERMINE PER AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Il Decreto Omnibus (D.L. 9/8/2024, n.113 - articolo 10 bis, c. 2, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 143 del 7 ottobre 2024, ha modificato l'articolo 1, comma 32, della L. 27/12/2019 n.160, stabilendo che solo per l'annualità 2024, i Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad **aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2024.** 

Si ricorda il mancato rispetto del suindicato termine comporta, nei confronti degli enti inadempienti, la **revoca dei contributi.** 

# SCADENZA RENDICONTAZIONE SU TBEL EX ART.158 DEL D.LGS. N.267/2000.

L'articolo 158 del decreto legislativo n.267 del 2000 (TUEL) prevede che **per tutti i contributi** straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'Amministrazione, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

Gli Enti locali sono tenuti a trasmettere il rendiconto dei contributi per gli investimenti, pena restituzione del contributo straordinario assegnato, dopo la presentazione del certificato di regolare esecuzione (CRE) e successiva erogazione del saldo del contributo. Per tale motivo è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati").

Ricordiamo che il rendiconto ex articolo 158 TUEL digitalizzato è compilabile, previa apertura da parte dell'Amministrazione, solamente a seguito dell'invio del CRE (con attestazione informatica) e dopo aver ricevuto il saldo del contributo concesso. Sarà cura degli Enti locali monitorare periodicamente la propria sezione dei rendiconti sul portale TBEL, per prendere tempestivamente visione dei rendiconti disponibili ed adempiere all'obbligo di rendicontazione dei progetti.





Con comunicato del del Ministero dell'Interno (*Finanza Locale*) del 17 ottobre 2024, e contrassegnato dalla scadenza "DICEMBRE 2024", nonché quelli il cui rendiconto è presente negli appositi elenchi denominati "*elenchi relativi agli enti che non hanno ancora provveduto a rendicontare* ......." allegato al Comunicato del Ministero dell'Interno (Finanza Locale) del 18 giugno 2024, sono **tenuti a trasmettere la rendicontazione su TBEL entro e non oltre il 18 dicembre 2024** La mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui sopra comporta l'obbligo di **restituzione del contributo assegnato**.

### XVII DECRETO CORRETTIVO PRINCIPI CONTABILI - 2' PARTE.

Proseguiamo con l'analisi del **D.M. 10 ottobre 2024**, pubblicato sul portale di Arconet, con il quale sono stati **aggiornati i principi contabili** di cui al D.Lgs 118/2011 che erano stati approvati in via definitiva dalla Commissione Arconet il 17 luglio 2024.

#### Incentivi per le funzioni tecniche.

Il decreto dispone diverse modifiche al principio contabile applicato n. 4/2 concernente la contabilità finanziaria; viene modificato il paragrafo 5.2 lettera a) relativamente agli incentivi per le funzioni tecniche (già modificato dall'undicesimo decreto correttivo di cui al DM 1º agosto 2019), disponendo che gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche, compresi gli oneri riflessi, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono.

Occorre segnalare che per gli "incentivi tecnici" siamo in presenza di un contrasto interpretativo in quanto:

• Il nuovo codice dei contratti pubblici (art. 45 del D.lgs. n. 36/2023) disciplina gli incentivi in questione affermando che la norma stabilisce che gli stessi sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione, come previsto dall'art. 113 del precedente codice dei contratti pubblici, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.





#### SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- La nota MEF-RGS prot. n. 225928 del 12 settembre 2023 aveva chiarito che gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al citato art. 45, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, devono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.
- Il nuovo Decreto modificando il paragrafo 5.2, prevede che l'impegno di spesa riguardante tali emolumenti deve essere registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, non più a seguito della formale destinazione al fondo delle funzioni tecniche, come precedentemente previsto dal principio contabile applicato 4/2. Quindi ARCONET, nella riforma del principio contabile 4/2, ha condiviso la posizione espressa nella menzionata nota del MEF-RGS.

#### **RIASSUMENDO:**

- gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche, compresi gli oneri riflessi, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono (Titolo II).
- A seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono (Opera/Servizio ultimato), occorre registrare gli impegni (Titolo I) e gli accertamenti (Tit. III) con imputazione all'esercizio in corso di gestione;
- Emettere il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale incasso dell'entrata di pari importo.
- Procedere con il pagamento degli incentivi tecnici.

Il giro contabile dovrà quindi essere effettuato in un momento diverso da quello attualmente previsto, con la conseguenza che l'erogazione degli incentivi ai dipendenti potrebbe subire qualche rallentamento, laddove non fosse ancora intervenuta la sottoscrizione della contrattazione integrativa.

La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. Vengono inoltre specificate le modalità di registrazione della quota del 20% destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e alle altre finalità previste dall'articolo 45 del codice del D.lgs. n. 36/2023. WWW.MACPALSERVIZI.IT





Facciamo ora un **esempio i**potizzando di dover contabilizzare, con riferimento ad un appalto per la ristrutturazione del palazzo comunale per un ammontare complessivo di 100.000 euro, la quota di incentivo al personale pari ad euro 1.600 e la quota di euro 400 per il fondo innovazione.

In bilancio dovranno essere previsti i seguenti stanziamenti:


#### **ENTRATA**

Codici di bilancio	Descrizione voci	Importi
E.3.05.99.02.001	fondi incentivanti il personale	€. 1.600
E.3.05.99.02.001	fondo innovazione	€. 400

#### **SPESA**

Codici di bilancio	Descrizione voci	Importi
U.1.01.01.002	fondi per la contrattazione	€. 1.282
	integrativa ufficio tecnico	
U.1.01.02.01.001	oneri riflessi su fondi per la tecnico	€. 318
	contrattazione integrativa ufficio	
U.1.02.01.01.001	Irap su fondi per la contrattazione	€. 108,97
	integrativa ufficio tecnico	
U.2.02.01.04.001	acquisto attrezzature per	€ 400
	progetti di innovazione	
U.2.02.01.09.019	ristrutturazione del palazzo	€. 100.000
	comunale - quota lavori	
U.2.02.01.09.019	ristrutturazione della palazzo comunale	€. 2.000
	quota incentivi per funzioni tecniche	







#### Ribassi d'asta.

Il decreto modifica anche il paragrafo 5.4.10 del principio contabile applicato 4/2, prevedendo che la possibilità di finanziare con il FPV le somme non impegnate relative agli eventuali ribassi d'asta (evitando che costituiscano economie di bilancio e confluiscano nel risultato di amministrazione), a condizione che entro il 2° esercizio successivo alla stipula del contratto sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale, da parte dell'organo competente, che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto, riguarda non solo i casi a seguito della stipula del contratto di appalto, ma anche i casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del D.Lgs n. 36/2023, nei quali l'impegno di spesa è registrato a seguito dell'aggiudicazione.

Ricordiamo che l'esecuzione anticipata prima della stipula del contratto può avvenire o dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, come stabilito dall'art. 50, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023, ovvero, come previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 17 del D.Lgs n. 36/2023, per motivate ragioni o se sussistono le ragioni d'urgenza di cui quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'UE.

#### Costituzione del FPV.

#### Relativamente al Fondo Pluriennale Vincolato:

• viene **eliminato** il paragrafo 5.4.8 del principio contabile applicato 4/2, che stabiliva: alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna (*progetto di fattibilità tecnica ed economica*) di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 (*ovvero 40mila euro, da leggersi* **140 mila** euro dopo il D.Lgs n. 36/2023), in materia di affidamento diretto dei contratti sottosoglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.





• viene **novellato** il paragrafo 5.4.9; il nuovo testo (*che conferma quanto era stato precedentemente anticipato da Arconet con la FAQ n. 53 del 18 ottobre 2023*) prevede che per i lavori di importo pari o superiore al limite per l'affidamento diretto dei contratti sottosoglia, l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per l'intero quadro economico dell'opera è possibile solo se **sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica** (*PFTE*).

Un altro aspetto che è stato modificato con il nuovo paragrafo 5.4.9; in ordine alla costituzione del FPV non fa più riferimento agli "appalti pubblici di lavori", di importo pari o superiore a 40 mila euro (150 mila euro, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2023), bensì alla più ampia nozione di "realizzazione degli investimenti" di importo pari o superiore a 150 mila euro.

In definitiva per quanto sopra esposto si può logicamente ritenere che, se è stata avviata la procedura di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, è possibile conservare nel FPV, ricorrendone gli altri presupposti (ovvero sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento e l'intervento cui il FPV si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici), tutte le risorse necessarie per la realizzazione dell'investimento, e quindi sia la quota dei lavori che quella della progettazione.

Infine, evidenziamo un altro aspetto derivante dall'eliminazione del paragrafo 5.4.8 e cioè che per i lavori sotto il limite di 150 mila euro, la costituzione del FPV è subordinata alla esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e quindi è necessario aver disposto l'affidamento dei lavori.

Considerando che questa situazione penalizza soprattutto i piccoli enti che spesso realizzano interventi di minore ammontare economico si auspica che venga ancora riformata con un prossimo intervento del legislatore.





#### Altre modifiche apportate al principio contabile applicato 4/2.

- Il paragrafo 5.2 viene integrato con l'aggiunta della lettera *j)* con cui viene precisato che per le **operazioni di partenariato pubblico privato** che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del D.Lgs n. 36 del 2023, gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati sono imputati agli **esercizi di esigibilità della spesa** previsti dai relativi contratti o convenzioni: in assenza delle caratteristiche ora richiamate, l'acquisizione dell'opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente è registrata nelle scritture contabili per l'intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25: ciò significa che in tal caso l'operazione viene rilevata come **indebitamento**.
- Vengono **eliminati** i paragrafi 5.3.12 e 5.3.13 (*che erano stati inseriti dal DM 1º marzo 2019*) relativi alla registrazione delle spese per il livello minimo della progettazione, in quanto il nuovo codice non richiede più questo livello progettuale.
- Relativamente alle spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni è previsto che le stesse vanno imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna; la spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell'inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce è registrata con il codice U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti". Affinché tale spesa possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP o altri documenti di programmazione) individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.
- Viene riscritto il paragrafo 5.3.14 del principio contabile applicato 4/2, confermando che i
  principi contabili riguardanti la registrazione contabile dei lavori pubblici si applicano
  anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori
  qualificati. Viene precisato che nel caso di accordi quadro gli impegni sono registrati in
  occasione della stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo, con imputazione agli
  esercizi in cui la spesa è esigibile.





# **QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL BILANCIO 2024-2026**

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al bilancio 2024-2026, che dovrà avvenire **entro il 15 novembre 2024.** 

La Corte dei conti, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2024–2026 e, unitamente al questionario, rappresentano un supporto operativo per le verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, nonché al rispetto dei limiti quali-quantitativi dell'indebitamento e dei vincoli imposti dai limiti di finanza pubblica.

Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento è stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonché coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l'acquisizione di informazioni sovrapponibili o già conosciute

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.

Gli Organi di revisione dovranno accedere, tramite il link: <a href="https://servizionline.corteconti.it/">https://servizionline.corteconti.it/</a> alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "Questionari finanza territoriale".

I documenti richiesti a support<mark>o del question</mark>ario al bilancio dovranno, invece, essere inviati tramite il sistema Con.Te utilizzando la funzione presente nel menu "Documenti > Invio da EETT".

MACPAL S.r.l. è a disposizione per la compilazione del predetto Questionario.





# SOCIETÀ PARTECIPATE.

Il 31 dicembre 2024 è termine ultimo per l'approvazione della **delibera consiliare di** razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale.

Le Amministrazioni pubbliche trasmetteranno, attraverso l'applicativo <u>Partecipazioni</u>, i provvedimenti approvati, così come previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (<u>art. 20 c. 3 del D.Lgs n. 175/2016</u>).



# BILANCIO 2025: DIVERSIFICAZIONE ALIQUOTE IMU.

I Comuni **per il 2025** dovranno verificare gli effetti del nuovo meccanismo e <u>riapprovare le proprie</u> <u>delibere sull'IMU</u>, se non vorranno veder applicate automaticamente il prossimo anno le **aliquote standard**, senza gli aumenti locali.

Il termine l'approvazione dei bilanci preventivi e la deliberazione sulle aliquote dei tributi locali è fissato al **31 dicembre**.

In caso di mancata approvazione delle delibere, nel 2025 il Comune sarebbe obbligato ad applicare le aliquote standard, a partire dal **7,6 per mille** previsto dalla normativa nazionale per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ricordiamo che per l'IMU **l'aliquota massima è pari all'11,4 per mille** ed è applicabile solo nei Comuni che a suo tempo avevano introdotto la maggiorazione Tasi, poi inglobata nell'imposta unica.

Per tutti gli altri casi il tetto di legge resta fissato al **10,6 per mille**, mentre il parametro standard è il 7,6 per mille.

Quindi per la piena operatività delle nuove aliquote andrà aggiornato l'applicativo informatico ministeriale per l'inserimento delle aliquote nel censimento obbligatorio del dipartimento Finanze. Attualmente però sul Portale del Federalismo Fiscale non è ancora disponibile l'applicazione per l'anno 2025 ma soltanto la versione precedente che consigliamo di **non utilizzare** in quanto non più valida.





Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che <u>questo elenco può non essere esaustivo</u> sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
15 NOVEMBRE	QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO	
15 NOVEMBRE	LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP E LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027	
18 DICEMBRE	SCADENZA RENDICONTAZIONE SU TBEL CONTRIBUTI STRAORDINARI INVESTIMENTI.	
30 NOVEMBRE	CENSIMENTO AUTO DI SERVIZIO	
30 NOVEMBRE	PICCOLE OPERE: INSERIMENTO SU REGIS IDENTIFICATIVI DI PROGETTO (CUP).	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DEL C.C.	
31 DICEMBRE	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE LOCALE.	
31 DICEMBRE	PICCOLE OPERE: TERMINE PER AGGIUDICAZIONE LAVORI.	

La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



# MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:





MACPAL S.R.L.

tel. 0173 799526

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8 12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT